

COMUNE DI SESSAME



***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E
PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED
ALLE ORDINANZE COMUNALI***

(Approvato con D.C.C. n 21 in data 27/09/2010)

INDICE

| Articolo | Descrizione | Pagina |
|----------|--|--------|
| 1 | Oggetto del regolamento | 2 |
| 2 | Definizioni. | 2 |
| 3 | Applicazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie. | 2 |
| 4 | Soggetti accertatori | 3 |
| 5 | Processo verbale di accertamento | 3 |
| 6 | Rapporto all'Autorità competente | 4 |
| 7 | Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione. | 4 |
| 8 | Emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24/11/1981 n°689 e determinazione della sanzione | 4 |
| 9 | Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. | 5 |
| 10 | Disposizioni transitorie e finali. | 5 |
| 11 | Entrata in vigore. | 5 |

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Servizio del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C.P.) relative alle ordinanze contingibile ed urgenti.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.
5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari, a quelle in materia tributaria ed alle altre relative al Codice della Strada.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco che quelle emesse dai Responsabili di servizio.
2. I Responsabili di servizio sono identificati con apposito decreto del Sindaco.
3. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3 (fatte salve successive modificazioni di legge).
2. Per le violazioni previste al comma 1, la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis Legge 25 luglio 2008 n. 125, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni di cui all' art 16 comma 1 Legge 689/1981.
3. E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 24 novembre 1981 n°689, per tutte le violazioni previste al comma 1.
4. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4 (Soggetti accertatori)

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n°689.
2. Le funzioni di cui al comma precedente sono altresì esercitate dai competenti Uffici comunali secondo quanto prescritto dalle norme legislative vigenti, dal Regolamento comunale in materia di uffici e servizi e/o da specifici atti attributivi.

Articolo 5 (Processo verbale d'accertamento)

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
 - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
 - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
 - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore (come individuata all'art.7 del presente regolamento);
 - l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6 (Rapporto all'Autorità competente)

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all'Autorità competente, come individuata al successivo Art.7:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 7 (Autorità competente)

1. L'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, a ricevere il rapporto di cui all'articolo precedente, nonché ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali, è individuata nella figura del Responsabile del servizio Amministrativo, anche nel caso di ordinanze emesse dal Sindaco.
Resta invece attribuita al Responsabile del servizio tecnico la competenza per quanto riguarda le violazioni a proprie ordinanze.
2. In ogni caso non potrà essere identificato quale "Autorità competente" il soggetto accertatore, come individuato nel precedente art.4, al fine di salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti che accertano la violazione.

Articolo 8 (Emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24/11/1981 n° 689 e determinazione della sanzione)

1. Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il destinatario del verbale può presentare memorie difensive o chiedere di essere sentito dall'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Le memorie difensive o richieste di audizione pervenute all'Autorità competente oltre i termini di cui sopra non verranno esaminate.
3. Decorso il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, l'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, provvede ad emettere, entro i successivi novanta giorni, ordinanza motivata di archiviazione ovvero, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.
4. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo solo quando sia stata emessa ordinanza ingiunzione e comunque per importo non inferiore a Euro 250,00.

Articolo 9
(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n°689.

Articolo 10
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura «ordinaria» a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.